

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 23 luglio 1992****relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992****(94/900/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna ⁽¹⁾ è garantita, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero;

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di

canna per i periodi di consegna 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. COPE

(¹) GU n. L 190 del 22. 7. 1975, pag. 36.